SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1969)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ZANONE)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ROGNONI)

e col Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno

(DE VITO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1986

Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1986, n. 593, recante norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

(Industria - Legislazione commerciale)

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito decreto-legge (che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge) riproduce, con alcune modifiche, il precedente testo dei decreti-legge 24 maggio 1986, n. 218, e 28 luglio 1986, n. 411, dei quali non si è resa possibile la conversione nel prescritto termine costituzionale.

Il provvedimento, di cui non solo permangono ma possono ritenersi accresciute le ragioni di necessità e di urgenza, è diretto (come già ampiamente precisato nelle relazioni ai disegni di legge di conversione dei precedenti decreti-legge) ad assicurare — nel quadro dei vari interventi legislativi già adottati per meglio perseguire le finalità essenziali della normativa sull'amministrazione straordinaria e cioè il mantenimento delle attività produttive e dei livelli occupazionali — misure idonee a risolvere taluni pressanti problemi dei gruppi commissariati.

In particolare, l'articolo 1 del decreto riproduce con opportune modificazioni l'articolo 1 dei precedenti decreti-legge, prevedendo una breve proroga dell'esercizio per le imprese in amministrazione straordinaria per le quali è già scaduto o è imminente la scadenza del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa. Si tratta di aziende per lo più di dimensioni medie o piccole (in particolare I.Pla.Ve. - Rossi Sud - Salvarani - Paoletti - Gruppo Helène Curtis - Cooperativa Nova - Pan Electric Mediterranea - SIMA - Flotta Lauro), per le quali non si prevede che le trattative per la cessione attualmente in corso possano giungere tempestivamente a conclusione. Pertanto, in considerazione del fatto che la operatività delle imprese può rappresentare condizione imprescindibile ai fini della loro cessione, si rende necessario prevedere per esse la possibilità di una proroga finalizzata alla conclusione delle trattative di vendita.

Tale proroga è stabilita (seguendo i criteri già adottati per l'anno 1985 con il decreto-legge 2 novembre 1985, n. 593, convertito nella legge 18 dicembre 1985, n. 755) in nove mesi dalla scadenza del termine massimo di continuazione dell'esercizio dell'impresa, per tenere conto delle situazioni pregresse in relazione alle quali il periodo sia parzialmente consumato, mentre è limitata ad un massimo di sei mesi, ritenuto congruo, per le imprese per le quali, invece, il termine stesso di continuazione dell'esercizio verrà a scadere successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge.

Al fine di non attribuire a tale proroga la natura di una estensione di carattere generale, è espressamente indicato un limite temporale che ne consente l'applicazione soltanto alle imprese il cui termine di continuazione dell'esercizio sia scaduto o scada fra il 1° maggio 1986 ed il 31 marzo 1987.

L'articolo 2 — che riproduce sostanzialmente l'articolo 2 del disegno di legge « Abrogazione delle disposizioni in materia di procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nuove norme applicabili alle procedure di amministrazione straordinaria in corso, nonchè modificazioni ed integrazioni di disposizioni agevolative a favore di imprese industriali » (Atto Senato n. 1387) — è volto a rendere possibile la gestione unitaria dei gruppi commissariati caratterizzati da forti interrelazioni nel loro interno, quali lo svolgimento di attività aventi identico oggetto, l'integrazione produttiva di una impresa sostanzialmente unitaria, l'identità di direzione amministrativa.

La presentazione di questo articolo discende dalla urgente necessità di assicurare subito ad alcune procedure commissariali uno strumento rivelatosi indispensabile al positivo esito delle gestioni finalizzate alla definizione di nuovi assetti imprenditoriali.

La disposizione consente, ai soli fini della gestione economico-finanziaria dell'attività imprenditoriale durante l'amministrazione

straordinaria, di considerare come unico soggetto le imprese del gruppo e ciò in quanto è risultata assai difficoltosa e, nel caso di complesse interrelazioni, anche pregiudizievole l'autonoma gestione delle singole imprese collegate; il che consente, d'altra parte, di non operare una vera e propria fusione, che turberebbe, oltre ogni giustificazione, la situazione patrimoniale e le aspettative dei creditori delle singole imprese del gruppo.

La gestione unificata viene disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su istanza del commissario e previo conforme parere del CIPI, qualora ricorrano alcune condizioni indicative dell'esistenza di una sostanziale gestione unitaria.

L'unificazione del gruppo è finalizzata alla continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario ed è mantenuta per tutta la durata della procedura.

A tutela dei terzi è previsto un adeguato regime di pubblicità del decreto che dispone la gestione unificata.

Il nuovo testo dell'articolo 2, recependo le indicazioni emerse nel dibattito parlamentare, da un lato conferma espressamente l'esperibilità delle azioni revocatorie tra le imprese del gruppo e dall'altro commisura l'imputazione del risultato della gestione unificata al rapporto esistente per ciascuna impresa tra il valore del passivo e quello dell'attivo, congelando in tal modo le prospettive relative di soddisfacimento dei creditori all'interno del gruppo.

Con l'articolo 3 si stabilisce che, in caso di revoca di mandati irrevocabili all'incasso rilasciati dalle imprese prima del loro assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria, i terzi debitori sono tenuti ad effettuare il pagamento delle somme da loro dovute, in relazione a contratti nei quali sia subentrata l'amministrazione straordinaria, esclusivamente a quest'ultima, senza tener conto dei mandati (*in rem propriam*) rilasciati prima dell'inizio della procedura.

Si tratta di una precisazione normativa che si ispira alle particolari finalità della procedura di amministrazione straordinaria, nella quale si attua un contemperamento tra i principi di equità che informano la legge fallimentare (*par condicio creditorum*) e l'esigenza di perseguire il risanamento delle imprese mediante la continuazione dell'esercizio.

La norma in esame solleva i debitori dalla responsabilità nei confronti delle banche mandatarie per il pagamento eseguito direttamente all'amministrazione straordinaria, restando inalterato il diritto delle banche stesse di far valere le loro ragioni nei confronti dell'amministrazione straordinaria.

L'articolo 4, al fine di agevolare gli acquisti di imprese in amministrazione straordinaria, prevede l'inapplicabilità della disposizione del secondo comma dell'articolo 2560 del codice civile alle cessioni di aziende o di rami di aziende effettuate in attuazione di programmi di imprese in amministrazione straordinaria, qualora il prezzo di cessione sia stato determinato tenendo conto della redditività negativa e con l'obbligo per il cessionario della continuazione dell'esercizio dell'impresa per almeno due anni e del mantenimento dei livelli occupazionali.

L'articolo 5 risponde ad una esigenza emersa nel corso dello svolgimento di numerose procedure di liquidazione coatta amministrativa.

Come è noto, la vigente legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) prevede soltanto due casi di chiusura del procedimento di liquidazione coatta amminitiva: la ripartizione finale dell'attivo (articolo 213) e il concordato (articolo 214).

In mancanza di un rinvio all'articolo 118 della stessa legge fallimentare, che individua invece quattro casi di chiusura della procedura fallimentare (mancanza di domande di ammissione al passivo proposte nei termini stabiliti nella sentenza dichiarativa di fallimento; ripartizione tra i creditori, prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, in modo da raggiungere l'intero ammontare dei crediti ammessi al passivo; ripartizione finale dell'attivo; impossibilità di un'utile continuazione della pro-

cedura per insufficienza di attivo), si ritiene comunemente in dottrina e in giurisprudenza che la chiusura della liquidazione coatta amministrativa non possa aver luogo anche negli altri casi previsti dalla legge per la chiusura del fallimento, pur se essi sono realizzabili anche nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, fatta eccezione per la mancanza di insinuazioni, a causa dell'iniziativa officiosa che caratterizza in questa procedura la fase della verificazione del passivo.

Tale lacuna — che la dottrina e la giurisprudenza assolutamente prevalenti ritengono che non sia possibile colmare in via di interpretazione, sia pure analogica — dà luogo a gravi e numerosi inconvenienti, specialmente con riferimento alla ipotesi dell'insufficienza dell'attivo.

Si è infatti costretti a portare avanti, con inutile aggravio di spese difficilmente recuperabili, procedure di liquidazione coatta amministrativa delle quali la mancanza o la insufficienza di attivo imporrebbero una immediata chiusura; ovvero, anche se meno frequentemente, a far proseguire procedure nelle quali, prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le distribuzioni ai creditori abbiano raggiunto l'intero ammontare dei crediti ammessi.

Per ovviare all'inconveniente, con il comma 1 dell'articolo in questione, si è previsto appunto di estendere alla procedura di liquidazione coatta amministrativa i casi di chiusura della procedura fallimentare previsti dai numeri 2 (ripartizione ai creditori, prima della ripartizione finale, in misura tale da raggiungere l'intero ammontare dei crediti ammessi) e 4 (impossibilità di un'utile continuazione della procedura per insufficienza di attivo) dell'articolo 118 della legge fallimentare.

Altro inconveniente segnalato dalla pratica e dalla dottrina è costituito dalla mancata previsione di un formale provvedimento di chiusura della liquidazione coatta amministrativa, in analogia a quanto è invece stabilito dall'articolo 119 della legge fallimentare per la procedura di fallimento.

Per ovviare a tale inconveniente si è prevista la norma contenuta nel comma 2 dello stesso articolo.

Con l'articolo 6 si è provveduto a prorogare i termini, già fissati al 30 settembre 1986 dal decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, per la presentazione di programmi di ristrutturazione e di riconversione da parte di imprese operanti nel settore della produzione di tubi senza saldatura. Tali proroghe si sono rese necessarie per tener conto delle obiettive difficoltà ed incertezze esistenti sui programmi da realizzare nel settore (ristrutturazione o riconversione) nonchè della trattativa tuttora in corso presso la Commissione della CEE in ordine alla compatibilità degli interventi ipotizzabili con le regole del trattato.

In particolare con il comma 1 si è provveduto a prorogare al 31 dicembre 1987 il termine entro il quale le imprese operanti nel settore dei tubi senza saldatura potranno realizzare riduzioni di capacità produttiva ai fini della concessione dei contributi (rapportati alla capacità produttiva soppressa) previsti dall'articolo 2 della citata legge n. 88 del 1986.

Inoltre, con parallela disposizione, è stato prorogato al 30 settembre 1987 il termine, di cui all'articolo 2-*bis* della legge n. 88 del 1986, per la presentazione delle domande di ammissione a contribuito da parte di aziende che realizzino programmi di ristrutturazione o di riconversione.

Con disposizione coordinata, infine, è stato prorogato al 30 settembre 1987 il termine finale entro il quale il CIPI potrà prendere in esame le domande di eventuale modifica dei detti programmi di ristrutturazione o riconversione di cui all'articolo 2-*bis* della legge 2 aprile 1986, n. 88.

L'articolo 7 è volto a far salvi i provvedimenti che sono stati già emessi nel periodo di vigenza dei decreti-legge n. 218 e n. 411 del 1986, ai fini della necessaria continuità delle iniziative inerenti all'attività produttiva ed ai rapporti di lavoro.

* * *

La legge 1° marzo 1986, n. 64 (recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), prevede all'articolo 5

che la gestione commissariale dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno cessi la sua attività contestualmente all'insediamento degli organi dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. La stessa legge prevede, all'articolo 4, ultimo comma, che l'Agenzia debba dotarsi di un proprio ordinamento (nonchè di una propria organizzazione e di una normativa che disciplini i rapporti con il personale) e che i relativi atti, deliberati dal comitato di gestione, previo parere della Commissione parlamentare per il Mezzogiorno, debbano essere approvati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Poichè tale procedura, come risulta evidente, richiede un certo lasso di tempo durante il quale gli organi dell'Agenzia, anche se insediati, non potrebbero adottare le decisioni riguardanti il finanziamento delle attività di competenza, data la temporanea carenza di assetto organizzativo dell'Ente, si verrebbe a creare inevitabilmente un vuoto operativo con conseguente stasi nella prosecuzione dei flussi di investimenti nei territori meridionali, determinando così effetti negativi sull'occupazione della manodopera nei territori stessi.

Tale inconveniente può essere superato consentendo, con una espressa autorizzazione di legge, agli organi dell'Agenzia, non appena insediati, di iniziare la propria attività anche prima della definizione del proprio assetto organizzativo.

Ciò si rende ancora più necessario ed urgente, dato che alla prosecuzione dell'intervento straordinario non potrebbe provvedere la gestione commissariale, in quanto il termine per la cessazione della sua attività è fissato — dall'articolo 17, ultimo comma, della citata legge n. 64 — al 29 settembre prossimo.

L'articolo 8 dell'unito decreto-legge stabilisce al riguardo che l'Agenzia e la relativa gestione separata in essa prevista, non appena insediati gli organi (presidente, comitato di gestione e collegio dei revisori), possano subito iniziare la propria attività e quindi funzionare in via provvisoria in attesa dell'emanazione del decreto di approvazione del nuovo ordinamento, con le procedure della citata legge n. 64.

Si tratta, in sostanza, di una norma tecnica di carattere transitorio intesa ad assicurare la necessaria funzionalità ed operatività dell'intervento straordinario nella delicata fase del passaggio dalla gestione commissariale alla nuova Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, in conformità a quanto previsto dalla citata legge n. 64 del 1986.

Il presente decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 settembre 1986, n. 593, recante norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 27 settembre 1986, n. 593, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 227 del 30 settembre 1986.*

Norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Nei confronti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, scade nel periodo compreso tra il 1° maggio 1986 e il 31 marzo 1987, può essere disposta una ulteriore proroga della continuazione dell'esercizio di impresa per non più di nove mesi, qualora siano in via di definizione, alla data di scadenza del termine massimo anzidetto, soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali.

2. La suddetta proroga non può superare la durata di sei mesi per le imprese per le quali il termine massimo di continuazione dell'eserci-

zio scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del commissario, previo conforme parere del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, può disporre con proprio decreto che le imprese che siano state o vengano assoggettate ad una medesima procedura di amministrazione straordinaria con continuazione dell'esercizio di impresa ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, e che abbiano svolto o svolgano effettivamente attività di identico oggetto, ovvero abbiano costituito o costituiscano fasi o stadi di una impresa sostanzialmente unitaria, ovvero di cui risulti accertata l'effettiva identità della direzione amministrativa, siano considerate come un unico soggetto, avente come denominazione sociale quella di una delle società sottoposte alla procedura, a far data dall'inizio di questa e per tutta la sua durata.

2. Restano ferme l'autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese del gruppo e l'esperibilità delle azioni revocatorie fra le imprese stesse. Il risultato della gestione, al momento della chiusura della procedura, viene imputato alle singole imprese proporzionalmente al rapporto esistente, per ciascuna impresa, tra il valore del passivo e quello dell'attivo stimato all'inizio della procedura.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 1, il commissario deve depositare copia dello stesso nell'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è posta la sede delle imprese interessate, nonchè curarne la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Art. 3.

1. Nelle procedure di amministrazione straordinaria, salva la esperibilità di azioni revocatorie, la comunicazione da parte del commissario della revoca per giusta causa dei mandati irrevocabili all'incasso rilasciati nei due anni anteriori all'inizio della procedura, anche se nell'interesse del creditore, per i crediti che maturano durante la gestione commissariale e relativi contratti con terzi debitori nei quali il commissario sia subentrato, obbliga il debitore a versare le somme direttamente all'amministrazione straordinaria. Ogni eventuale azione di rivalsa da parte del mandatario, anche per i pagamenti diretti già effettuati, potrà essere intrapresa o proseguita solo nei confronti della procedura di amministrazione straordinaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, con effetto dalla data di inizio delle procedure stesse e fatte salve le sentenze passate in giudicato.

Art. 4.

1. Alle cessioni di aziende o di rami di aziende effettuate in attuazione di programmi di imprese in amministrazione straordinaria autorizzati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni dell'articolo 2560, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 2112 del codice civile limitatamente al personale non contestualmente trasferito anche qualora il prezzo di cessione sia stato determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212, con l'obbligo per il cessionario alla continuazione dell'esercizio dell'attività produttiva per almeno due anni dalla cessione e al mantenimento dei livelli occupazionali entro il limite stabilito nell'autorizzazione dell'autorità vigilante.

2. Il presente articolo si applica alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con effetto dalla data di inizio delle procedure stesse e fatte salve le sentenze passate in giudicato.

Art. 5.

1. Alla chiusura della liquidazione coatta amministratoiva si provvede anche nei casi previsti dai numeri 2 e 4 dell'articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. La chiusura della liquidazione coatta amministrativa è dichiarata con decreto dell'autorità governativa che ha adottato il provvedimento che ha ordinato la liquidazione, su istanza del commissario liquidatore o d'ufficio. Il decreto è pubblicato, a cura dell'autorità che lo ha emanato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salvo le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.

Art. 6.

1. Il termine del 30 settembre 1986 previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, è prorogato al 31 dicembre 1987. Le domande di contributo di cui al comma 4 del medesimo articolo 2 devono pervenire entro la data del 31 luglio 1987.

2. Il termine del 30 settembre 1986 per la presentazione delle domande relative ai programmi di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, è prorogato al 30 settembre 1987.

3. Fino alla data del 30 settembre 1987, il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, potrà esaminare le domande di modifica dei programmi di reinvestimenti già approvati ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193, presentate dalle imprese che abbiano proposto programmi di ristrutturazione o di riconversione ai sensi dell'articolo 2-*bis* di cui al comma 2 del presente articolo, nonchè dalle imprese a favore delle quali ai sensi del predetto articolo 4 sia stato deliberato un contributo finalizzato al sostegno di iniziative consortili.

Art. 7.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti proodtti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 maggio 1986, n. 218, e 28 luglio 1986, n. 411.

Art. 8.

1. L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la gestione separata, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64, possono iniziare la loro attività anche prima dell'emanazione del decreto previsto dal comma 8 del citato articolo 4, che dovrà essere effettuata entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1986.

COSSIGA

CRAXI — ZANONE — ROGNONI — DE VITO

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI